

Motivi della decisione

Scannicchio Leonardo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 29 gennaio 2009, con cui è stata parzialmente confermata la sentenza pronunciata dal tribunale di Bari in data 23 gennaio 2007, a seguito della quale è stato condannato per il reato di rapina alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

- a) violazione dell'art. 606, lett. c) c.p.p. per violazione dell'art. 191 c.p.p.

Il ricorrente lamenta che per la affermazione della sua responsabilità in ordine al reato contestato la decisione impugnata abbia fatto erroneamente leva, quasi in modo esclusivo, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa in istruttoria utilizzando i verbali in realtà acquisiti ai sensi dell'art. 512 c.p.p. in sede dibattimentale, a seguito della dedotta perdita di memoria da parte del teste per un grave trauma commotivo sopravvenuto. Tale attività processuale sarebbe stata disposta in contrasto con il tenore letterale della norma suindicata, in quanto il teste ha comunque presenziato all'udienza pur affermando di non ricordare nulla dell'accaduto e quindi anche dell'esito della ricognizione fotografica effettuata dinanzi all'autorità di P.G. Censura inoltre che tale decisione, con l'acquisizione di tutte le deposizioni testimoniali rese in istruttoria dal Pinnelli, sia stata adottata

in assenza di documentazione medica certificativa dello stato di salute del testimone; in violazione dunque dell'art. 111 cost. e degli artt. 431 c.p.p. e 512 c.p.p

Il ricorso è infondato.

I giudici di merito hanno ritenuto di poter affermare la responsabilità del ricorrente anche in base alla dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari ed acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. stante l'impossibilità di confermarle in dibattimento a seguito della perdita della memoria in ragione di un forte trauma subito dopo essere stato vittima della rapina in questione. Deve essere evidenziato che l'affermazione di responsabilità dello Scannicchio si basa sulle dichiarazioni del chiamante in correità Damiano Pasquale, il quale si è accusato della rapina in danno del Pinnelli, descrivendone le modalità operative e chiamando in correità lo Scannicchio e il terzo complice Caizzi. Orbene nessuna censura viene sollevata in ordine alla deposizione del Damiano, ritenuto assolutamente credibile dai giudici di merito sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo (si veda a d es. in tema di riscontri estrinseci il riferimento all'autovettura usata, confermato dai testi Accettura e Pinelli). Ciò premesso appare esente da censure logico - giuridiche il ragionamento effettuato dai giudici di primo e secondo grado in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni della p.o., particolarmente rilevanti

in ordine alla riferita balbuzie di uno dei rapinatori, (lo Scannicchio è affetto da tale patologia), e della stessa ricognizione fotografica anche come riscontro alle dichiarazioni del chiamante in correttezza, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. Nel caso in esame, stante la documentata perdita di memoria a causa di un trauma subito a seguito dell'incidente stradale, perfettamente documentata, al contrario di quello che afferma il ricorrente, è stata fatta applicazione del principio in base al quale il concetto di impossibilità di ripetizione che l'art. 512 c.p.p. eleva a presupposto della lettura delle dichiarazioni in precedenza rese, non è ristretto alla non praticabilità materiale di reiterazione della dichiarazione medesima, che si verifica ad esempio in caso di morte o di irreperibilità accertata, ma è estensibile a tutte le ipotesi in cui una dichiarazione non può essere utilmente assunta per le peculiari condizioni del dichiarante che lo rendono non più escutibile (Cass., 25 settembre 2000, Galliera).

Ciò premesso in apparenza dunque si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da

questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260), come emerge in particolare dalla dettagliata motivazione dei giudici di merito con riferimento ad elementi specifici, come il tipo di autovettura usata, il riconoscimento fotografico, la balbuzie di cui era affetto uno dei rapinatori.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento alla Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.

Roma, li 26 novembre 2010

Il Consigliere estensore

Giovanni Diotallevi



Il Presidente

Pietro Antonio Sirena

